

DISPOSIZIONI PER IL TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

DECRETO RETTORALE n. 367 del 4 ottobre 2011

E' confermata la vigenza del "*Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di mobilità interna del personale docente dell'Università degli Studi della Basilicata e di trasferimento da altro Ateneo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210*", emanato con D.R. n. 253 del 27 maggio 2003, nella sola parte disciplinante i trasferimenti da altro Ateneo e, precisamente, degli articoli di seguito riportati:

CAPO I PARTE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina le procedure di mobilità interna dei docenti dell'Università degli Studi della Basilicata di seguito denominata U.S.B., sia per quanto concerne il trasferimento fra Facoltà che fra Settori Scientifico Disciplinari, nonché le procedure di trasferimento da altro Ateneo dei professori ordinari, associati e ricercatori, nel rispetto del decreto del M.U.R.S.T. 4 ottobre 2000.

Articolo 2 – Programmazione

- 1) Ai fini dell'attivazione delle procedure di mobilità interna e di trasferimento da altro Ateneo per la copertura di posti vacanti, le Facoltà, in sede di programmazione dell'attività didattica, formulano motivata proposta al Senato Accademico.
- 2) Dette proposte devono essere:
 - a) compatibili con le risorse finanziarie disponibili presso la Facoltà che vuole coprire il posto per trasferimento;
 - b) coerenti con le linee di indirizzo espresse dal Senato Accademico e con la programmazione triennale.

In quest'ottica le Facoltà devono tenere conto delle esigenze didattiche e di ricerca e del numero dei docenti afferenti ai vari settori scientifico-disciplinari, e precisare il settore scientifico disciplinare interessato.

CAPO III TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO

Articolo 4 – Procedure/Requisiti

- 1) La procedura di trasferimento da altro Ateneo è avviata mediante l'emanazione di specifico bando di vacanza il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Ordinaria ed inserito sul sito web dell'U.S.B., ed affisso all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

- 2) Nel bando devono essere indicati la Facoltà e il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire. Con riguardo alle articolazioni disciplinari interne dei settori scientifico-disciplinari ed alle connesse esigenze didattiche e scientifiche, il bando può definire l'impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al vincitore per soddisfare le dette esigenze. In tal caso, in sede di espletamento delle procedure di valutazione previste dal presente regolamento, la Facoltà deve esprimersi anche sulla congruenza dei profili professionali dei candidati rispetto alle proprie peculiari esigenze.
- 3) Entro il termine previsto dal bando, gli interessati devono anche presentare istanza al Preside che ha indetto la procedura.
- 4) Il Consiglio di Facoltà, entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando, acquisito il parere obbligatorio dei Dipartimenti a cui afferisce il settore scientifico-disciplinare, individua il candidato idoneo a ricoprire il posto disponibile e ne propone la nomina al Rettore.
- 5) Il candidato prescelto deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale la mobilità è disposta o ad un settore scientifico-disciplinare giudicato affine dal Senato Accademico, a meno che il candidato stesso:
 - a – sia già stato titolare di carico didattico principale nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando;
 - b – sia stato giudicato idoneo, da non più di due anni, nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando;
 - c – sia stato, per almeno tre anni, supplente presso l'U.S.B. in un insegnamento del settore scientifico disciplinare oggetto del bando.In ogni caso dovrà essere accertato il possesso di adeguata qualificazione nel settore oggetto del bando, anche quando l'aspirante alla mobilità sia inquadrato in un settore giudicato affine dal Senato Accademico.
- 6) Sulla base delle proposte della Facoltà, il Rettore trasmette gli atti al C.U.N. per acquisirne il parere, nel caso in cui il trasferimento riguardi settori scientifico-disciplinari diversi.
- 7) Il candidato potrà produrre domanda di trasferimento dopo aver maturato tre anni accademici di permanenza nell'Università di provenienza, (ovvero dopo aver maturato presso altra sede universitaria almeno tre anni accademici nella stessa qualifica) a norma dell'art. 3 della Legge n. 210/98, ovvero nel corso del terzo anno accademico.

Nell'ipotesi in cui il candidato prescelto, al momento della nomina, non abbia compiuto i tre anni accademici nell'Università di provenienza, la mobilità potrà aver luogo solo al termine del triennio.
- 8) Nel caso vi siano state più domande, la scelta del candidato idoneo è effettuata mediante una valutazione comparativa in due fasi:
 - a) la prima fase è istruita da una Commissione, individuata dalla Facoltà: la Commissione è costituita da tre docenti della stessa fascia cui si riferisce il bando, o fascia superiore, afferenti allo stesso settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il bando, o a settore ad esso dichiarato affine dal CUN, appartenenti alla Facoltà che ha richiesto la mobilità o, in mancanza, ad altra Facoltà o altra Università. La Commissione istruttoria effettua la valutazione comparativa pervenendo alla individuazione dei due candidati più qualificati, utilizzando i seguenti criteri:
 - l'attività didattica svolta in insegnamenti ufficiali di corsi di laurea o diploma con riferimento al settore scientifico-disciplinare ed al carico didattico adeguatamente documentato;
 - i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
 - l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;

- l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
 - ogni altra attività scientifica utile alla valutazione del candidato.
- b) nella seconda fase è la Facoltà che individua il candidato idoneo sulla base della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria e tenendo conto della corrispondenza del profilo didattico-scientifico dei candidati con quello indicato nel bando.
- 9) L'appartenenza al settore scientifico-disciplinare, cui si riferisce il bando, costituisce comunque titolo di preferenza rispetto ai candidati appartenenti ad altro settore.

Le predette disposizioni si applicano esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.

IL RETTORE
Prof. Mauro FIORENTINO